

Curtatone, li 19.04.2019
prot. 10582/2019
PRATICA PAESAGGISTICA N. 13/2017
Rif. P.G. N. 23790/2017 Rif.to prot. 32232/2018

Autorizzazione paesaggistica n. 3/2019

CON PROCEDIMENTO ORDINARIO

art. 146 D. Lgs. 22/01/2004, n.42 e s. m. i. per “Demolizione e ricostruzione di edificio agricolo dismesso in intervento di ristrutturazione edilizia - comprensivo di demolizione edificio agricolo, nuova muretta recinzione e carraio, opere esterne, piscina e locale tecnico, pannelli fotovoltaici”

Str. Argine Borgoforte a Curtatone, F.77, mapp.li 164/17

VISTI:

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 4 e s.m. ed i. che definisce i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici ed in particolare gli artt. 136-142 secondo i quali i beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica non possono essere trasformati in assenza della necessaria autorizzazione;
- il DPR 13.02.2017, n. 31 di approvazione del “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata”;
- l’art. 80 della L.R. 11/03/2005 n.12 e s.m. ed i. che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni;
- il Decreto di Regione Lombardia n.2691 del 14.03.2017 di conferma dei requisiti per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche alla Città di Curtatone e riconoscimento della Commissione Paesaggistica approvata con D.G.C. 33 del 08.02.2017;
- la nomina Dirigenziale prot. 1154 del 14.01.2019;

Atteso che con nota prot. arrivo 23790/2017 il sig. Allodi Stefano ha trasmesso gli elaborati per “Demolizione e ricostruzione di edificio agricolo dismesso in intervento di ristrutturazione edilizia-comprendente di demolizione edificio agricolo, nuova muretta recinzione e carraio, opere esterne, piscina e locale tecnico, pannelli fotovoltaici” per immobile in Str. Argine Borgoforte, F.77, mapp.li 164/17;

Considerato che il progetto necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 142 comma 1, lett. c) del D.lgs 22/01/2004 n. 42, ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 2.2.2. “Fiumi e corsi d’acqua” della D.G.R. 15/03/2006 n.2121, in quanto ricade in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico, ovvero nei 150 m della fascia di rispetto del canale “Fossaviva”, vincolato ed iscritto nell’elenco dei corsi d’acqua della provincia di Mantova classificati pubblici, al n. 90;

Considerato che relativamente al progetto in parola:

- L’istruttore paesaggistico ha redatto la relazione di competenza il 02.10.2018, prot 28608;
- a seguito di parere negativo prot. 25276/2017 della Commissione Paesaggistica e di preavviso di diniego prot. 25289/2017, il richiedente ha trasmesso nuovi elaborati con nota 27637/2018;
- La Commissione Paesaggistica ha emesso il proprio 2° parere, allegato, sui nuovi elaborati il 02.10.2018 con prot. 28602 /2018, favorevole con la seguente prescrizione:
di “uniformare la falda del nuovo porticato (v.sez.2) proseguendo l’andamento della falda posta a quota superiore;
- Il Comune di Curtatone ha trasmesso detta nuova documentazione i sensi dell’art. 146, c.8 D.Lgs 22/01/2004 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova- sede di Mantova- con prot. 28629/2018;
- La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova- sede di Mantova , ha espresso il proprio parere vincolante prot.8327 del 13.11.2018, favorevole con prescrizioni, allegato;
- Il Comune con nota 32071 del 16.11.2018 ha chiesto l’adeguamento degli elaborati alle prescrizioni della Soprintendenza;

- Gli elaborati adeguati alle prescrizioni della Soprintendenza sono stati trasmessi al comune di Curtatone con nota prot. arrivo 10500 del 18.04.2019 8;

Visti pertanto visti gli allegati elaborati di progetto adeguati alle prescrizioni della Soprintendenza:

Tavola 01/I

Tavola 02/I

Tavola 03/I

Tavola 04/I

Tavola 05/I

Tavola 06/I

Tavola 07/I

Tavola 08/I

Tavola 09/I

Tavola 10/I

Relazione paesaggistica;

Immagini Render;

Atteso che le opere in oggetto hanno incidenza non rilevante sul paesaggio;

DECRETA

di esprimere **autorizzazione paesaggistica**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01. 2004, n. 42 e s.m.i., al progetto di: **“Demolizione e ricostruzione di edificio agricolo dismesso in intervento di ristrutturazione edilizia- comprensivo di demolizione edificio agricolo, nuova muretta recinzione e carraio, opere esterne, piscina e locale tecnico, pannelli fotovoltaici” Str. Argine Borgoforte a Curtatone, F.77, mapp.li 164/17 di cui alla richiesta del Sig. Allodi Stefano, per la realizzazione delle opere indicate in premessa e meglio esplicitate negli elaborati allegati;**

- Di disporre altresì, ai sensi dell'art.146 comma 11 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la trasmissione del presente provvedimento, mediante suo inserimenti sul MAPEL o per le vie ordinarie, a:
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, con sede in Piazza Paccagnini, 3, 46100 MANTOVA;

- Regione Lombardia, U.O. Tutela e Valorizzazione del Territorio, Struttura Paesaggio, Via Sasseti, 32/2, 20124 MILANO;

1 Di dare atto che:

- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
- è affisso all'albo pretorio comunale per il periodo di 15 gg. consecutivi;
- diviene efficace dalla data di emanazione;
- ha durata quinquennale dalla data di efficacia di cui al punto precedente (art. 146, c.4, D.Lgs. 42/2004).
- ai sensi della Legge 9/08/2013 n. 98 “Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi”.

3 Di dare altresì atto che:

- contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla L.1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall' avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
- in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Curtatone, li 19.04.2019



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Anna Rita Dall'Olio



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CREMONA LODI E MANTOVA

Mantova, 13.11.2018

Al Comune di Curtatone
Piazza Corte Spagnola, 3
46010 - Curtatone (MN)
PEC: comune.curtatone@legalmail.it

Prot. n. 8327
Class. 31.10.02
Fascicolo: UN-21

risposta a vs. prot. 28629/2018 del 02/10/2018
ns. prot. 0007191 del 04/10/2018

OGGETTO: **CURTATONE (MN)** - Immobile sito in Strada Argine Borgoforte, località Ponte Ventuno.
Estremi catastali: Foglio 77 mapp. 164 sub. 1-2.
Ambito soggetto a tutela paesaggistica in base all'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Ristrutturazione edilizia abitazione e barchessa,
Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Richiedente: Allodi stefano.

Con riferimento alla richiesta acquisita al protocollo d'Ufficio n. 0007191 del 04/10/2018 inoltrata da parte dell'Ente in indirizzo a seguito dell'attivazione delle procedure relative all'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, da realizzarsi in immobile sottoposto alle disposizioni della Parte Terza - Beni paesaggistici del citato D.Lgs. 42/2004;

Visto il Decreto n. 6820 del 03/07/2009, il Decreto n. 9447 del 23/09/2009 e il Decreto n. 14545 del 30/12/2009 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia con cui l'Ente è stato ritenuto idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ad esso attribuite anche successivamente alla data indicata all'art. 159, comma 1 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

Esaminata la documentazione trasmessa dall'Ente, vista la Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e vista la relazione illustrativa degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione in indirizzo ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere espresso in data 02/10/2018 dalla Commissione per il Paesaggio e ritenuto di condividere solo parzialmente e di dover integrare le valutazioni in esso contenute.

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. esprime **PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni** circa la compatibilità delle opere sottoelencate rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Al termine dell'esame istruttorio, pur valutando nel complesso ammissibile l'intervento proposto, si ritiene che, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela, debbano essere osservate le condizioni di seguito:

- Si chiede, al fine di ridurre il numero di falde presenti nel prospetto nord dell'abitazione principale, di uniformare le quote delle due falde della porzione di edificio avente altezza minore. Si chiede inoltre di uniformare lo sporto di gronda a quello della porzione più alta dell'abitazione, eliminando i travetti a vista;
- Con riferimento al prospetto nord dell'abitazione principale, ritenuto che la soluzione proposta alteri la coerenza ed il grado di ordine dello stesso in ordine alle diverse dimensioni delle aperture e dal loro posizionamento, si chiede di uniformare le dimensioni delle due portefinestre (impiegando le dimensioni



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova
e-mail: sabap-mn@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it



minori), di posizionare le due portefinestre in modo simmetrico rispetto all'asse centrale del prospetto e di posizionare le due finestre in posizione centrata e simmetrica rispetto alla campata centrale del nuovo portico;

- Con riferimento ai prospetti est ed ovest dell'abitazione principale si chiede, per le motivazioni sopra dette, di rivedere il sistema di forometrie, avendo cura di uniformare le dimensioni delle finestre del piano terra e piano primo e di realizzare le finestre del piano secondo sottotetto di dimensioni più ridotte, come le attuali;
- Con riferimento al prospetto sud dell'abitazione principale si chiede che vengano mantenute le aperture esistenti del piano sottotetto;
- Con riferimento al nuovo locale tecnico della piscina si chiede che le finestre vengano realizzate con le stesse dimensioni e caratteristiche di quelle del prospetto est della barchessa, così da uniformare tale prospetto. Gli elementi di schermatura in progetto, graficizzati negli elaborati grafici ma non descritti nella Relazione paesaggistica, dovranno essere realizzati in cotto (a memoria delle tradizionali gelosie) o in materiale metallico. I pannelli fotovoltaici dovranno avere finitura superficiale del medesimo colore del manto di copertura, così da ridurre l'impatto;
- Con riferimento agli interventi previsti nell'aia si chiede il mantenimento della stessa (e non del suo solo perimetro), prevenendo eventuali puntuali sostituzioni del materiale originario solo laddove strettamente necessario;
- Per quanto riguarda i colori previsti per la tinteggiatura esterna (RAL7038) e per i serramenti (RAL9010), ritenuti estranei e non coerenti rispetto alle cromie tradizionali e al contesto paesaggistico di riferimento, si chiede di impiegare – per le tinteggiature dell'abitazione principale, della barchessa e del nuovo locale tecnico – colori tradizionali dai toni caldi e poco saturi, e – per gli infissi – di operare una scelta più coerente rispetto al materiale impiegato (legno).

Restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistiche vigenti.

Sono fatti altresì salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni di legge in ordine ai beni interessati dall'intervento in questione.

G.B.

Il Soprintendente

Dott. Gabriele Barucca





Servizio OOPP- Patrimonio-Ambiente

Curtatone, li 02.10.2018

Prot ~~28602~~ /2018

Rifti:

Prot. 25276/2017 / Prot. 23790/2017

Aggiornamento prot. 27637/2018

PRATICA PAESAGGISTICA N. 13/2017

2° PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICO/AMBIENTALE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D. LGS. 22/01/2004 N. 42. PROCEDURA ORDINARIA

DESCRIZIONE INTERVENTO: “Demolizione e ricostruzione di edificio agricolo dismesso in intervento di ristrutturazione edilizia” comprensivo inoltre di demolizione edificio agricolo, nuova muretta recinzione e carraio, opere esterne, piscina e locale tecnico, pannelli fotovoltaici;
UBICAZIONE: Strada Argine Borgoforte - Curtatone
CONCESSIONARIO: Allodi Stefano – Via Stazione 491/c, Borgo Virgilio (MN)
PROGETTISTA: Arch. Giuseppe Monteforte – Via G. Cantore 14/1 Suzzara (MN)
IDENTIFICATIVO CATASTALE: F.77, mapp.164 e mapp.17
PARERE DI CONFORMITA' ENTE PARCO DEL MINCIO: non occorre
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PRECEDENTI: no

PREMESSO CHE:

- che il D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 4 definisce i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici;
- che ai sensi degli art. 136-142 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 i beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica non possono essere trasformati in assenza della necessaria autorizzazione;
- che con DPR 13.02.2017, n. 31 è stato approvato il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata”;
- che l'art. 148 del D.Lgs 22/01/2004 n.42 dispone che le regioni promuovano l'istituzione delle Commissioni per il Paesaggio presso i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
- che l'art. 80 della L.R. 11/03/2005 n.12 e s.m. ed i. attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni;
- che con D.G.R. 6/08/2008 n. 7977 sono stati approvati i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- che con DGR 2727/2011 sono stati approvati criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, con contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006;
- che con D.C.C. n. 6 del 08/04/09 è stato approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione del Paesaggio, ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/05”;
- che con decreto Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6820 del 03/07/2009, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 28 del 13/07/2009, la Regione Lombardia ha riconosciuto al Comune di Curtatone la possibilità di rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche;
- che con D.C.C. 52 del 30.11.2016 è stata approvato il II adeguamento del regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio;
- che con Decreto n. 7134 del 26.07.2013 la Regione Lombardia ha confermato la sussistenza dei requisiti di idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche al Comune di Curtatone, con ciò riconoscendo la Commissione Paesistica approvata con D.G.C. 86 del 27.05.2013 e con successivo Decreto n.2691 del 14.03.2017 ha confermato detti requisiti riconoscendo la nuova Commissione Paesistica approvata con D.C.C. del 08.02.2017;

VISTA la nomina Dirigenziale prot.17417 del 15.07.2017;



VISTA l'istanza prot.23760 del 06.10.2017 del Sig. Allodi Stefano intitolata "Demolizione e ricostruzione di edificio agricolo dismesso in intervento di ristrutturazione edilizia" che consiste in:

- demolizione di un edificio agricolo senza ricostruzione
- demolizione di edificio agricolo con ricostruzione
- nuova muretta recinzione vs Fossaviva h.1,00 ml;
- realizzazione di opere esterne tra cui nuova piscina
- locale tecnico piscina
- nuovo carraio/ cancello
- pannelli fotovoltaici sul fronte Est;

VISTO il parere della Commissione Paesaggistica prot. 25276 del 24.10.2017 negativo con la seguente motivazione: "Si rileva che le caratteristiche costruttive, la volumetria, la sagoma l'allungamento del fronte prospiciente la strada dell'"edificio principale" di progetto, non appaiono coerenti con quelli dell'edificio preesistente e portano a un corpo di fabbrica la cui percezione è decontestualizzata rispetto al paesaggio agricolo circostante";

VISTO il preavviso di diniego, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 07/08/1990, n°241 e s.m.i. prot. 25289 in data 24.2017 motivato dal suddetto parere della Commissione Paesaggistica;

VISTA la richiesta di sospensione del diniego prot. 26870 del 10.11.2017 per poter variare ed adeguare il progetto secondo quanto rilevato nel preavviso;

VISTI gli elaborati integrativi: prot.27637/2018, che **variano il progetto limitando le demolizioni**;

PRESO ATTO che l'intervento proposto necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. c) del D.lgs 22/01/2004 n. 42, ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.2.2. "Fiumi e corsi d'acqua" della D.G.R. 15/03/2006 n.2121, in quanto ricade in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico, ovvero nei 150 m della fascia di rispetto del canale "Fossaviva", vincolato ed iscritto nell'elenco dei corsi d'acqua della provincia di Mantova classificati pubblici, al n. 90;

TUTTO CIÒ PREMESSO, al fine di costruire una base informativa utile per la conoscenza dei caratteri degli ambiti vincolati ricadenti all'interno del territorio comunale, la Commissione per il Paesaggio ha ritenuto individuare preliminarmente tutti gli elementi costitutivi del paesaggio locale, con riferimento alla DGR 2727/2011.

ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO DEL COMUNE DI CURTATONE:

□ SETTORE GEOMORFOLOGICO E NATURALISTICO

- 1.1 Emergenze geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche
- 1.6 Laghi, fiumi
- 1.8 Corsi d'acqua
- 1.10 Boschi

□ SETTORE ANTROPICO – INFRASTRUTTURE – VIABILITÀ

- 2.1.1 Viabilità storica
- 2.1.3 Opere d'arte territoriali
- Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi**
- 2.2.2 Piantate (zona agricola di pianura)
- 2.2.5 Bosco d'impianto
- 2.2.7 Giardini e verde urbano
- 2.2.8 Filari e monumenti naturali
- Settore antropico – Sistemi insediativi**
- 2.3.6 Insediamenti con case isolate
- 2.3.7 Insediamenti con case a schiera
- 2.3.8 Insediamenti con case a corte
- 2.3.9 Borgo, villaggio
- Settore antropico – Tipi edilizi**
- 2.4.1 Tipi a schiera
- 2.4.2 Tipi a corte



- 2.4.3 Tipi in linea
- 2.4.4 Tipi a torre
- 2.4.5 Edifici monofamiliari
- Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi**
- 2.5.1 Pietra
- 2.5.2 Legname
- 2.5.3 Cotto
- 2.5.4 Intonaci
- 2.5.5 Materiali da rivestimento
- 2.5.6 Aperture e serramenti
- 2.5.7 Ballatoi, portici e loggiati
- 2.5.8 Gronde
- 2.5.9 Tetti
- 2.5.10 Manti di copertura
- 2.5.12 Elementi stilistici rilevanti
- 2.5.13 Recinzioni
- 2.5.14 Pavimentazioni esterne
- 2.5.15 Reti tecnologiche
- 2.5.16 Cartellonistica e insegne

DATO ATTO che si rende necessaria una lettura del contesto oggetto di intervento e più specificatamente degli elementi costitutivi del paesaggio che concorrono alla costruzione dell'identità del l'ambito di intervento:

- Scheda: Settore geomorfologico e naturalistico N. 1.8
- Scheda: Settore antropico – Infrastrutture – Viabilità N. _____
- Scheda: Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi N. _____
- Scheda: Settore antropico – Sistemi insediativi N. 2.3.6
- Scheda: Settore antropico – Tipi edilizi N. 2.4.5.
- Scheda: Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi N. 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.9, , 2.5.8, 2.5.13, 2.5.14, 2.5.15;

PRESO ATTO che la lettura ed interpretazione del contesto è stata eseguita attraverso:

- Esame degli elaborati di progetto aggiornati e datati 20.09.2018:
 - Tav A 01
 - Tav A 02
 - Tav A 03
 - Tav A 04
 - Tav A 05
 - Tav A 06
 - Tav A 07
 - Tav A 08
 - Tav A 09
 - Tav A 10
- Relazione paesaggistica,
- Immagini render,
- Dichiarazione bacino idrico;

VERIFICATI gli elementi di compatibilità e di rischio così come descritti nelle schede allegate alla DGR 15/03/2006 n. 8/2121 e gli ulteriori elementi rilevati in sede di analisi:

- sensibilità paesaggistica bassa – classe 2;

I componenti della Commissione per il Paesaggio, valutate le trasformazioni in materia paesistico - ambientale conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto alla luce sia delle motivazioni del vincolo che della lettura e interpretazione del contesto oggetto di intervento



ESPRIMONO IL SEGUENTE PARERE

■ Parere FAVOREVOLE CON LA SEGUENTE PRESCRIZIONE :
UNIFORMARE LA FAUDA DEL NUOVO PORTICATO (V. SEZ. 2)
PROSEGUENDO L'ONDAAMENTO DELLA FAUDA POSITA A QUOTA SCENIORIC.

Curtatone, li 02/10/2018

I Componenti della Commissione per il Paesaggio:

Presidente Arch. Michelangelo Pavesi
Vicepresidente Ing. Massimo Trivini Bellini
Commissario: Dott. Sergio Schiroli
Commissario: Geom. Massimo Terzi
Commissario: Arch. Bianca Maria Ferrari

